



CAMERA DI COMMERCIO  
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA  
DI TORINO

## **RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA**

### **SULLA COSTITUZIONE DELLE RISORSE DECENTRATE**

### **DELL'ANNO 2021 PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE**

ai sensi dell'articolo 8 comma 6 del CCNL 2016-2018 sottoscritto il 21 maggio 2018 e dell'articolo 40, comma 3-sexies D.Lgs 165/2001

redatta in conformità alle indicazioni contenute nella circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 25 del 19 luglio 2012 e nelle Note applicative della medesima circolare pubblicate il 12 marzo 2013 sul sito della Ragioneria Generale dello Stato

opportunamente adattata alla luce delle nuove disposizioni introdotte con il CCNL 2016-2018 sottoscritto il 21 maggio 2018

## RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

### **Modulo I - La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa**

Il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, ai sensi dell'articolo 40 comma 3-sexies D.Lgs 165/2001, d'intesa con il Dipartimento della Funzione Pubblica, ha predisposto lo "Schema standard di relazione tecnico-finanziaria" e lo "Schema standard di relazione illustrativa" quali allegati alla circolare n. 25 del 19 luglio 2012, e successivamente aggiornati con apposite Note applicative pubblicate il 12 marzo 2013. Gli schemi hanno natura obbligatoria nelle diverse sezioni in cui sono suddivisi e saranno pubblicati in modo permanente, ai sensi dell'art. 21 comma 2 D.Lgs 33/2013, sul sito istituzionale dell'ente.

A seguito della sottoscrizione, in data 21 maggio 2018, del CCNL Funzioni Locali per il triennio 2016-2018 la nuova disciplina contrattuale di riferimento per la costituzione del fondo risorse decentrate è contenuta nell'art. 67, il quale riscrive dettagliatamente l'assetto organico delle voci di composizione delle stesse continuando a distinguerle in risorse stabili e risorse variabili, con le medesime caratteristiche rispettivamente di certezza/continuità e di eventualità già definite in precedenza, e disapplica tutte le discipline dei precedenti CCNL in materia di fondi risorse decentrate, fatte salve quelle espressamente richiamate dalle nuove disposizioni.

In base alle attuali regole di costituzione, la parte stabile del Fondo risorse decentrate è ora composta da un Unico Importo Consolidato (art. 67 comma 1) nel quale sono confluite tutte le risorse stabili dell'anno 2017, come definitivamente certificate dall'organo di revisione, comprensive di quelle a finanziamento del fondo delle progressioni economiche e degli importi dell'indennità di comparto a carico del fondo. Tale ammontare deve essere decurtato delle risorse destinate sempre nel 2017 alla retribuzione di posizione e di risultato delle Posizioni Organizzative, i cui importi non sono più a carico del fondo ma devono essere imputati a carico del bilancio dell'ente (art. 15 comma 5). Rimane acquisita nell'Unico Importo Consolidato, come chiarito anche dall'Aran con il parere CFL15 del 9 ottobre 2018, la quota parte delle risorse di cui all'art. 32 comma 7 CCNL 22.1.2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001 esclusa la quota della dirigenza, che non siano state utilizzate nell'anno 2017 per gli incarichi di "Alta Professionalità".

L'Unico Importo Consolidato così determinato resta confermato con le stesse caratteristiche anche negli anni successivi e viene incrementato ulteriormente con nuove risorse stabili come specificamente individuate dal contratto stesso (art. 67 comma 2):

- a) importo pari a 83,20 euro, su base annua, per il numero dei dipendenti in servizio alla data del 31 dicembre 2015. Tale incremento è consentito a decorrere dal 31 dicembre 2018 e a valere dall'anno 2019
- b) importo dei differenziali delle progressioni economiche, ossia delle differenze tra gli incrementi tabellari a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data
- c) importo delle eventuali retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno
- d) eventuali risorse riassorbite ai sensi dell'art. 2 comma 3 D.Lgs 165/2001
- e) importi necessari a sostenere a regime, cioè su base annua, gli oneri del trattamento economico di personale trasferito, anche nell'ambito di processi associativi, di delega o trasferimento di funzioni, a fronte di corrispondente riduzione della componente stabile dei fondi delle amministrazioni di provenienza, ferma restando la capacità di spesa a carico del bilancio dell'ente
- f) solo per le Regioni, importo corrispondente agli eventuali minori oneri che deriveranno dalla riduzione stabile di posti di organico del personale della qualifica dirigenziale, sino ad un importo massimo corrispondente allo 0,2% del monte salari annuo della stessa dirigenza
- g) importi corrispondenti a stabili riduzioni delle risorse destinate alla corresponsione dei compensi per lavoro straordinario, ad invarianza complessiva di risorse stanziare: tale importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo

h) risorse stanziare dagli enti in caso di incremento delle dotazioni organiche, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale.

Gli enti possono poi alimentare il fondo di parte stabile con importi variabili di anno in anno, con le modalità e le procedure stabilite dal medesimo ccnl (art. 67 comma 3). Nel dettaglio è possibile stanziare:

- a) risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43 L. 449/1997, anche tenuto conto di quanto esplicitato dall'art. 15 comma 1 lett. d) CCNL 1.4.1999, come modificata dall'art. 4 comma 4 CCNL 5.10.2001
- b) risparmi conseguiti e certificati in attuazione dell'art. 16 commi 4, 5 e 6 DL 98/2011 convertito in L. 111/2011, derivanti cioè dall'adozione dei cosiddetti piani di razionalizzazione
- c) risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge
- d) importi *una tantum* corrispondenti alla frazione di retribuzione individuale di anzianità (RIA) di cui al comma 2 lett. b), calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni; l'importo confluisce nel fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio
- e) eventuali risparmi accertati a consuntivo derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario di all'art. 14 del CCNL 1.4.1999; l'importo confluisce nel fondo dell'anno successivo
- f) risorse di cui all'art. 54 CCNL 14.9.2000 con i vincoli di destinazione ivi indicati
- g) risorse destinate ai trattamenti economici accessori del personale delle case da gioco secondo le previsioni della legislazione vigente e dei relativi decreti ministeriali attuativi
- h) eventuali risorse stanziare dagli enti ai sensi dell'art. 67 comma 4, a titolo di incremento per un importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua del monte salari 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza
- i) eventuali risorse stanziare dagli enti ai sensi dell'art. 67 comma 5 lett. b), per il conseguimento di obiettivi dell'ente, anche di mantenimento, definiti nel piano della performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale
- j) eventuali risorse stanziare da regioni e città metropolitane in applicazione della normativa di legge richiamata ai commi 8 e 9 del medesimo art. 67
- k) incremento variabile per la quota parte a copertura del trattamento accessorio personale trasferito nell'ambito di processi associativi, di delega o trasferimento di funzioni, limitatamente all'anno in cui avviene il trasferimento del personale, nonché a fronte della corrispondente riduzione della componente variabile dei fondi delle amministrazioni di provenienza.

Sono altresì rese disponibili eventuali risorse residue di parte stabile non integralmente utilizzate in anni precedenti (art. 68 comma 1).

Infine il ccnl dispone chiaramente che la quantificazione del fondo risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di Posizione Organizzativa deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23 comma 2 D.Lgs 75/2017, cioè del tetto di riferimento dell'anno 2016 (art. 67 comma 7).

Al fine di determinare le risorse annualmente disponibili per la contrattazione decentrata integrativa occorre decurtare dall'ammontare complessivo del fondo costituito le somme già impiegate e vincolate per corrispondere istituti con finalità stabile (differenziali di progressione economica in godimento dal personale, quote dell'indennità di comparto a carico del fondo di cui all'art. 33 comma 4 lett. b) e c) CCNL 22.1.2004).

Di seguito si procede con la definizione ed illustrazione delle risorse decentrate per l'anno 2021.

## Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

Le risorse stabili sono caratterizzate per la loro natura da *certezza, stabilità e continuità* e rimangono acquisite tra le risorse decentrate anche negli anni successivi. Il calcolo delle risorse stabili avviene tenendo conto delle fonti di finanziamento elencate in dettaglio dall'art. 67 commi 1 e 2 del CCNL 21.05.2018.

Il totale complessivo delle risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità è pari a **938.556,16 euro**. Di tale importo complessivo, l'ammontare da assoggettare al limite di crescita dei fondi accessori previsto dall'art. 23 c. 2 D.Lgs 75/2017 ("tetto 2016") è pari a 883.555,71 euro, in quanto l'ulteriore ammontare di 55.000,45 euro, a titolo di incrementi derivanti dal rinnovo del CCNL 21.5.2018 di cui all'art. 67 comma 2

- lettera a): incremento a decorrere dal 31 dicembre 2018 e a valere dall'anno 2019 pari all'importo di 83,20 euro, su base annua, per il numero dei dipendenti destinatari del ccnl in servizio alla data del 31 dicembre 2015
- lettera b): incremento a regime dei differenziali delle progressioni economiche derivante dagli aumenti stipendiali disposti dal rinnovo contrattuale, valorizzato in conformità alle indicazioni Aran fornite al Comune di Rovigo tramite nota n. 11894 del 24 maggio 2018 nonché considerando il personale in servizio alle date di decorrenza degli incrementi con il criterio del *full time equivalent* in linea con le previsioni dell'art. 9 del D.Lgs 81/2015 e delle indicazioni Unioncamere contenute nelle risposte alle FAQ sul nuovo CCNL 21.5.2018 aggiornate al 4 luglio 2018,

non è assoggettabile al vincolo in esame, come stabilito dalla dichiarazione congiunta n. 5 del CCNL 21.5.2018, dalla deliberazione della Corte dei Conti sezione Autonomie n. 19 del 18 ottobre 2018 nonché dall'art. 11 del DL 14 dicembre 2018, n. 135 convertito con modificazioni in L. 11 febbraio 2019, n. 12 in base al quale *"il limite di cui all'articolo 23, comma 2 del D.Lgs 75/2017, non opera con riferimento agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 48 D.Lgs 165/2001"*.

E' possibile suddividere le risorse stabili in tre gruppi, di seguito illustrati separatamente, all'interno dei quali elencare le specifiche voci di finanziamento previste dai CCNL: risorse storiche consolidate, incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL ed altri incrementi con carattere di certezza e di stabilità.

### - Risorse storiche consolidate

**Unico Importo Consolidato anno 2017 (art. 67 c. 1 CCNL 21.5.2018): 834.144,15 euro certificato dal Collegio dei Revisori dei Conti inizialmente con verbale n. 17 del 27 novembre 2018 e da ultimo con verbale n. 11 del 10 giugno 2019**

Si tratta di tutte le risorse decentrate stabili, aventi caratteristiche di certezza, stabilità e continuità come indicate dall'art. 31 comma 2 del CCNL 22.01.2004, relative all'anno 2017, soggette al limite 2016, costituite con determinazione n. 224/A-SG del 17 novembre 2017 come certificate dal Collegio dei Revisori dei Conti con verbale n. 13 del 14 novembre 2017, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle Progressioni Economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c) del CCNL 22.01.2004, al lordo della decurtazione permanente anno 2014 di cui all'art. 1 comma 456 L. 147/2013 pari a -14.833,99 euro, ancora vigente, la quale, per espressa indicazione contenuta nella circolare RGS n. 15 del 16 maggio 2019 (conto annuale 2018), viene esposta separatamente nella sezione delle decurtazioni.

Tali risorse sono confluite nell'Unico Importo Consolidato, che rimane confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi, al netto di quelle destinate, nel medesimo anno 2017, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative (273.000,00 euro come risultante dal contratto collettivo decentrato integrativo per l'annualità 2017 sottoscritto in data 19 dicembre 2017) nonché dell'importo utilizzato per incarichi di Alta Professionalità (10.750,00 euro).

Si precisa al riguardo che l'ammontare delle risorse di cui all'art. 32 comma 7 CCNL 22.1.2004, pari allo 0,20% del monte salari 2001 esclusa la quota della dirigenza, ammontava in 14.884,47 euro, mentre l'importo effettivamente utilizzato nell'anno 2017 per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale incaricato di Alta Professionalità era pari a 10.750,00 euro. La differenza di 4.134,47 euro, pertanto, è rimasta acquisita nell'ambito dell'Unico Importo Consolidato, così come precisato anche dall'Aran con parere CFL15 del 9 ottobre 2018. Il Fondo Posizioni Organizzative, invece, posto a carico del bilancio dell'Ente, quantificato con riferimento all'anno 2017 sulla base delle disposizioni del ccnl è pari a 283.750,00 euro (273.000,00+10.750,00=283.750,00 euro).

Si precisa inoltre che l'Unico Importo Consolidato (UIC) determinato come sopra illustrato:

- non comprende i differenziali delle progressioni economiche orizzontali relativi all'anno 2017 derivanti dal rinnovo contrattuale sottoscritto il 21 maggio 2018 (8.878,79 euro) in quanto tale incremento risulta essere in parte già compreso ed assorbito in quello riconosciuto con decorrenza 1° marzo 2018. Pertanto, onde evitare duplicazioni di importi ed in considerazione del fatto che lo stesso deve essere considerato escluso dal limite 2016 di cui all'art. 23 c. 2 D.Lgs 75/2017 sulla base della dichiarazione congiunta n. 5 del medesimo CCNL, della deliberazione Corte Conti sezione Autonomie n. 19 del 18 ottobre 2018 nonché dall'art. 11 del DL 14 dicembre 2018, n. 135 convertito con modificazioni in L. 11 febbraio 2019, n. 12, gli incrementi contrattuali riconosciuti a titolo di differenziali delle progressioni economiche orizzontali vengono esposti complessivamente tra gli incrementi stabili dell'anno 2018 di cui all'art. 67 comma 2 lett. b) del CCNL 21.5.2018;
- comprende l'importo della retribuzione individuale di anzianità (RIA) e degli assegni ad personam non più corrisposto al personale cessato dal servizio nel corso dell'anno 2017, compresa la quota di tredicesima mensilità (639,87 euro) valorizzato con il metodo del pro-rata per il periodo in cui non era più in servizio. Si fa presente, pertanto, che nell'incremento di natura stabile previsto all'art. 67 comma 2 lett. c) è stato considerato soltanto più l'importo a completamento del pro-rata su base annuale corrispondente al periodo in cui il personale nell'anno 2017 è stato in servizio;
- non comprende la decurtazione permanente dell'anno 2014 pari a -14.833,99 euro risultante dall'art. 9 comma 2-bis del D.L. 78/2010 convertito in L. 122/2010, così come modificato dall'art. 1 comma 456 della L. 147/2013, operata a valere sulle risorse fisse e continuative in linea con quanto espressamente precisato dalla circolare del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 13 del 15 aprile 2016, in quanto la stessa, per espressa indicazione contenuta nella circolare RGS n. 15 del 16 maggio 2019 (conto annuale 2018), viene esposta separatamente nella sezione delle decurtazioni.

unico importo consolidato anno 2003	781.566,61
incrementi di natura stabile derivanti dai rinnovi contrattuali di livello nazionale successivi all'anno 2003	167.525,71
ulteriori incrementi di natura stabile successivi all'anno 2003	168.801,83
<b>TOTALE RISORSE STABILI ANNO 2017</b>	<b>1.117.894,15</b>
decurtazione del Fondo Posizioni Organizzative con riferimento all'anno 2017 (finanziato a bilancio ai sensi dell'art. 15 c. 5 CCNL 21.05.2018)	-283.750,00
<b>TOTALE UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2017</b>	<b>834.144,15</b>

- **Incrementi esplicitamente quantificati in sede di Ccnl/Ccrl/Ccpl**

Si tratta di incrementi di natura stabile introdotti dal CCNL 21 maggio 2018 e che, ai sensi della dichiarazione congiunta n. 5 del medesimo CCNL, della deliberazione della Corte dei Conti sezione Autonomie n. 19 del 18 ottobre 2018 nonché dell'art. 11 del DL 14 dicembre 2018, n. 135 convertito con modificazioni in L. 11 febbraio 2019, n. 12, non sono assoggettabili al limite di crescita dei fondi accessori previsto dall'art. 23 c. 2 D.Lgs 75/2017 ("tetto 2016").

Tali incrementi ammontano per l'anno 2021 complessivamente a **55.000,45 euro**, e sono di seguito dettagliati:

<b>CCNL 21.05.2018 (periodo 2016-2018)</b>		
Art. 67, c.2, lett. a)	Incremento annuo, a decorrere dal 31.12.2018 e a valere dall'anno 2019, di 83,20 euro per le unità di personale destinatarie del CCNL in servizio al 31.12.2015. (€ 83,20 x 310 = 25.792,00 euro)	25.792,00
Art.67 c.2, lett. b)	Rideterminazione a regime dei differenziali progressioni economiche per incrementi stipendiali CCNL	29.208,45
<b>TOTALE INCREMENTI DI NATURA STABILE SUCCESSIVI AL 2017</b>		<b>55.000,45</b>

L'incremento previsto dall'art. 67 comma 2 lett. a), decorrente dal 31 dicembre 2018 e a valere dall'anno 2019, pari a 25.792,00 euro è stato quantificato riconoscendo l'importo di 83,20 euro su base annua per le unità di personale destinatarie del CCNL in servizio alla data del 31 dicembre 2015 computate per intero, in conformità alle indicazioni fornite dall'Aran al Comune di Zanica con nota n. 1650 del 27 febbraio 2019, indipendentemente dalla presenza in servizio di personale con rapporto di lavoro a tempo parziale (83,20 x 310 dipendenti, esclusi i dirigenti, come risultanti dalla tabella 1 del Conto Annuale 2015=25.792,00).

Il rinnovo contrattuale ha riconosciuto, inoltre, sull'anno 2018 incrementi stipendiali, a valere sulle risorse contrattuali nazionali, diversificati per posizione economica nelle varie categorie, come risultanti dalle tabelle allegate al CCNL, con le seguenti decorrenze: 1° marzo 2018 e 1° aprile 2018 (con il conglobamento dell'indennità vacanza contrattuale riconosciuta con decorrenza 2010) e con il conseguente incremento dei differenziali stipendiali per posizione economica orizzontale nella categoria (PEO) a carico del Fondo risorse decentrate.

Dall'anno 2019, l'importo dei differenziali delle progressioni economiche orizzontali determinati dagli incrementi stipendiali del nuovo CCNL, pari a 29.208,45 euro, da far confluire nel Fondo risorse decentrate, ai sensi dell'art. 67 comma 2 lett. b), è stato valorizzato a regime su 13 mensilità in conformità alle indicazioni Aran fornite al Comune di Rovigo tramite nota n. 11894 del 24 maggio 2018 nonché considerando il personale in servizio alle date di decorrenza degli incrementi con il criterio del *full time equivalent* sulla base dei riferimenti sopra richiamati.

#### - Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità

Si tratta di ulteriori risorse di natura stabile che, a differenza delle voci precedenti, sono suscettibili di variazione annuale per effetto dell'applicazione di specifiche disposizioni contrattuali. Di seguito si riporta con riferimento all'anno 2020 il dettaglio degli ulteriori incrementi di natura stabile successivi al 2017 (anno di consolidamento dell'Unico Importo Consolidato), complessivamente ammontanti in **49.411,56 euro**:

<b>CCNL 21.5.2018 (periodo 2016-2018)</b>		
Art. 67 c. 2 lett. c)	Importo annuo della retribuzione individuale anzianità (RIA) e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità. L'importo confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno. anno 2017 = 5.625,87 euro (completamento del pro-rata dei cessati 2017); anno 2018 = 18.664,36 euro anno 2019 = 18.694,91 euro anno 2020 = 6.426,42 euro Totale = 49.411,56 euro	49.411,56
Art. 67 c. 2 lett. d)	Eventuali risorse riassorbite ai sensi dell'art. 2 comma 3 D.Lgs 165/2001 (riassorbimento incrementi retributivi attribuiti da disposizioni di legge, regolamenti o atti amministrativi).	-
Art. 67 c. 2 lett. e)	Importi necessari a sostenere a regime gli oneri del trattamento economico di personale trasferito, anche nell'ambito di processi associativi, di delega o trasferimento di funzioni, a fronte di corrispondente riduzione della componente stabile dei Fondi delle amministrazioni di provenienza, ferma restando la capacità di spesa a carico del bilancio dell'ente, nonché degli importi corrispondenti agli adeguamenti dei Fondi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, a seguito di trasferimento di personale, come ad esempio l'art. 1, commi da 793 a 800, della L. 205/2017.	-

Art. 67 c. 2 lett. f)	(solo per Regioni) Importo corrispondenti agli eventuali minori oneri che deriveranno dalla riduzione stabile di posti di organico della qualifica dirigenziale, sino ad un importo massimo corrispondente allo 0,20% del monte salari annuo della stessa dirigenza.	-
Art. 67 c. 2 lett. g)	Importi corrispondenti a stabili riduzioni delle risorse destinate alla corresponsione dei compensi per lavoro straordinario, ad invarianza complessiva di risorse stanziate.	-
Art. 67 c. 2 lett. h)	Risorse stanziate dagli enti alla componente stabile ai sensi del comma 5 lett a): incremento delle dotazioni organiche al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale.	-
<b>TOTALE</b>		<b>49.411,56</b>

## Sezione II - Risorse variabili

Le risorse variabili sono caratterizzate da *incertezza, eventualità e variabilità nel tempo* e, pertanto, non possono essere consolidate ma devono essere determinate annualmente, potendo subire variazioni sia di carattere positivo che negativo. La quantificazione delle risorse variabili avviene sulla base delle fonti di finanziamento individuate e richiamate in dettaglio dall'art. 67 comma 3 CCNL 21.05.2018.

Le risorse variabili complessivamente pari a **933.978,52 euro** risultano scomponibili in due aggregati in funzione della successiva applicazione dei vincoli introdotti dall'art. 23 c. 2 D.Lgs 75/2017 (tetto 2016):

- risorse variabili soggette al limite
- risorse variabili non soggette al limite.

La suddivisione tra i due aggregati è stata fatta sulla base delle voci escludibili come precisate nel tempo dalla Ragioneria Generale dello Stato nonché dagli orientamenti in materia espressi dalle diverse sezioni Regionali, sezioni Unite e sezione Autonomie della Corte dei Conti:

- economie del fondo risorse non utilizzate dall'anno precedente e rinviate all'anno successivo, in quanto rappresentano un mero trasferimento temporale di spesa di somme già certificate (rientrano anche le risorse di straordinario non utilizzate nell'anno precedente)
- risorse derivanti da incarichi aggiuntivi effettuati dal personale in regime del cosiddetto "conto terzi" (individuale e collettivo), da intendersi come commissionati e remunerati dall'esterno dell'Amministrazione.

Nel corso dell'anno 2018 due deliberazioni della Corte dei Conti (Liguria n. 105/2018 e Friuli Venezia Giulia n. 40/2018) sono nuovamente intervenute sulla materia andando a delineare il quadro generale dei requisiti che le varie fattispecie di attività svolte dalle Amministrazioni devono possedere al fine di considerare le integrazioni del fondo risorse decentrate al di fuori dei vincoli posti nel tempo dalla normativa in materia di contenimento della spesa di personale, anche di natura accessoria. In particolare i requisiti individuati attengono a:

- copertura finanziaria tramite finanziamenti operati da soggetti privati in esecuzione di specifico contratto che permetta alle Amministrazioni di conseguire un'entrata aggiuntiva rispetto a quelle ordinariamente spettanti
- copertura delle ulteriori spese che l'Amministrazione deve eventualmente sostenere
- vincolo di destinazione per remunerare il personale coinvolto in tali attività.

Infine sulla base del documento Unioncamere, trasmesso in data 8 ottobre 2018 e successivamente aggiornato in data 26 ottobre 2018, condiviso con i tecnici del Ministero dell'Economia e delle Finanze – RGS/Igop e Sifip e del Ministero dello Sviluppo Economico, contenente le linee di indirizzo su "Fondo risorse decentrate nelle Camere di commercio: costituzione ed utilizzo" nonché lo schema di costituzione ed utilizzo delle risorse, le voci di natura variabile da escludere dal confronto sono le seguenti:

- art. 67 comma 3 lett. a): introiti derivanti dall'art. 43 L. 449/1997, nei limiti procedurali e quantitativi previsti nello stesso articolo, secondo le causali introdotte dall'art.4 comma 4 CCNL 5.10.2001
- art. 67 comma 3 lett. b): risparmi conseguiti per effetto di piani di razionalizzazione

- art. 67 comma 3 lett. c): risorse previste da specifiche disposizioni di legge
- art. 67 comma 3 lett. e): risparmi di straordinario anno precedente
- art. 68 comma 1 ultimo periodo: risparmi risorse stabili non utilizzati in anni precedenti.

Di seguito si riporta il dettaglio delle voci di finanziamento di natura variabile riferite all'anno 2021:

<b>CCNL 21.5.2018 (periodo 2016-2018)</b>		
Art. 67 c. 3 lett. a)	Somme derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della L. 449/1997, anche tenuto conto di quanto esplicitato dall'art. 15 c. 1 lett. d) CCNL 1.4.1999 come modificato dall'art. 4 comma 4 CCNL 5.10.2001 (sponsorizzazioni, convenzioni, contributi)	-
Art. 67 c. 3 lett. d)	Importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA di cui al comma 2 lett. b), calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindi giorni. L'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio.	2.748,19
Art. 67 c. 3 lett. f)	Risorse di cui all'art. 54 CCNL 14.9.2000 (Messi notificatori), con i vincoli di destinazione ivi indicati	-
Art. 67 c. 3 lett. g)	Risorse destinate ai trattamenti economici accessori del personale delle case da gioco secondo le previsioni della legislazione vigente e dei relativi decreti ministeriali attuativi	-
Art. 67 c. 3 lett. h)	Importo corrispondente alle eventuali risorse stanziare dagli enti ai sensi del comma 4: Incremento massimo pari all'1,2% su base annua del monte salari 1997, esclusa la quota della dirigenza, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa Monte salari aggiornato con det. 221/A-SG del 5/12/2014 1997 = 6.610.266,92 euro	79.323,20
Art. 67 c. 3 lett. i) Art. 67 c. 5 lett. b) Art. 67 c. 10	Importo corrispondente alle eventuali risorse stanziare dagli enti ai sensi del comma 5 lett. b): per il conseguimento di obiettivi dell'ente, anche di mantenimento, definiti nel piano della performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale.  Ai fini dello stanziamento di cui al comma 5 lett. b), le Camere di commercio, ivi comprese quelle risultanti dalla fusione di più Enti, possono definire anche obiettivi legati ai processi di riorganizzazione e di fusione, derivanti dalla riforma di cui al D.Lgs 219/2016 (art. 67 comma 10).	597.138,06
Art. 67 c. 3 lett. j)	(solo per Regioni a statuto ordinario e Città Metropolitane) Importo corrispondente alle eventuali risorse che saranno stanziare in applicazione della normativa di legge richiamata ai commi 8 e 9, a condizione che siano stati emanati i decreti attuativi della stessa previsti e nel rispetto di questi ultimi	-
Art. 67 c. 3 lett. k)	Integrazioni alla componente variabile del fondo - a seguito dei trasferimenti di personale di cui al comma 2 lett. e) ed a fronte della corrispondente riduzione ivi prevista della componente variabile dei fondi - limitatamente all'anno in cui avviene il trasferimento, al fine di garantire la copertura, nei mesi residui dell'anno, degli oneri dei trattamenti accessori del personale trasferito, fermo restando che la copertura a regime di tali oneri avviene con le risorse di cui al citato comma 2 lett. e)	-
<b>TOTALE RISORSE VARIABILI SOGGETTE AL LIMITE</b>		<b>679.209,45</b>
Art. 67 c. 3 lett. a)	Somme derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della L. 449/1997, anche tenuto conto di quanto esplicitato dall'art. 15 c. 1 lett. d) CCNL 1.4.1999 come modificato dall'art. 4 comma 4 CCNL 5.10.2001 (sponsorizzazioni, convenzioni, contributi)	14.000,00
Art. 67 c. 3 lett. b)	Quota di risparmi conseguiti e certificati in attuazione dell'art. 16, commi 4, 5 e 6 del D.L. 98/2011	-
Art. 67 c. 3 lett. c)	Risorse derivanti disposizioni di legge che prevedono specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge	48.360,37
Art. 67 c. 3 lett. e)	Eventuali risparmi accertati a consuntivo derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 CCNL 1.4.1999. L'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo.	169.677,00
Art. 68 c. 1 ultimo periodo	Eventuali risorse residue, di cui all'art. 67 commi 1 e 2 (stabili) non integralmente utilizzate in anni precedenti.	22.731,70
<b>TOTALE RISORSE VARIABILI NON SOGGETTE AL LIMITE</b>		<b>254.769,07</b>
<b>TOTALE RISORSE VARIABILI</b>		<b>933.978,52</b>



Con riferimento all'integrazione di cui all'art. 67 comma 3 lett. a) CCNL 21.5.2018, il cui importo è stato stimato in sede di costituzione sulla base degli introiti dell'anno precedente e sarà quantificato definitivamente a conclusione dell'anno di rilevazione in applicazione delle modalità previste da ultimo nella Disp. Gest. SG n. 30 del 16 agosto 2004 (50% dei corrispettivi netti introitati dai soggetti promotori richiedenti la prestazione dedotti i costi sostenuti, quantificati in una percentuale del 3% del contributo complessivo (IVA esclusa)), si precisa che la stessa afferisce alle risorse derivanti dall'applicazione della disciplina ex art. 43 comma 4 L. 449/1997, come riportata anche nell'art. 4 comma 4 lett. c) CCNL 5.10.2001, riguardante *"i contributi dell'utenza per servizi pubblici non essenziali o, comunque, per prestazioni verso terzi paganti non connesse a garanzia dei diritti fondamentali"*.

Si tratta in particolare dell'attività di verbalizzazione dei concorsi a premio svolta, ai sensi dell'art. 9 del DPR 430/2001, da funzionari camerali delegati dal Responsabile della Tutela del consumatore e della Fede Pubblica, in alternativa ai notai, a fronte della quale l'ente introita un corrispettivo di natura commerciale non predeterminato ex lege. Per tale attività, inoltre, risultano rispettati tutti i prescritti requisiti al fine di considerare la relativa integrazione al di fuori dei vincoli posti sulla crescita del fondo accessorio e pertanto la somma che verrà quantificata ad integrazione del fondo 2019 continuerà ad essere esclusa dall'assoggettamento al limite 2016, in linea anche alle indicazioni contenute nel documento Unioncamere-MEF-MISE richiamato più sopra.

Si fa presente, inoltre, che in data 13 novembre 2018 è pervenuta la nota del Ministero dello Sviluppo Economico prot. 388298 del 12 novembre 2018 avente ad oggetto *"Esiti dei lavori del Tavolo tecnico congiunto MEF, MISE e Unioncamere su tematiche relative ad istituti contrattuali oggetto di rilievo nelle verifiche ispettive"* con la quale sono stati forniti alcuni orientamenti e indicazioni operative, condivise anche dal Ministero dell'Economie e delle Finanze, al fine di favorire un comportamento omogeneo da parte delle camere di commercio con riferimento alla gestione e all'applicazione degli istituti contrattuali oggetto di rilievo nelle verifiche ispettive. Nella stessa sono fornite in particolare alcune indicazioni in merito ai *"Concorsi e operazioni a premio"* che risultano rispettate dalla Camera di commercio di Torino in quanto:

- l'integrazione del fondo risorse decentrate avviene ai sensi dell'art. 67 comma 3 lettera a) del CCNL 21 maggio 2018 (risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della L. 449/1997, anche tenuto conto di quanto esplicitato dall'art. 15 comma 1 lettera d) del CCNL 1.4.1999, come modificato dall'art. 4 comma 4 del CCNL 5.10.2001) a titolo di *"contributi dell'utenza per servizi pubblici non essenziali o, comunque, per prestazioni, verso terzi pagamenti, non connesse a garanzia dei diritti fondamentali"*
- il *quantum* che viene fatto confluire nelle risorse decentrate, come stabilito nella Disposizione Gestionale del Segretario Generale n. 30 del 16 agosto 2004, è pari al 50% dei corrispettivi netti introitati dai soggetti promotori richiedenti la prestazione dedotti i costi sostenuti, quantificati in una percentuale del 3% del contributo complessivo (IVA esclusa). L'importo così definito viene inoltre valorizzato al netto degli oneri riflessi dovuti a carico del datore di lavoro (contributi previdenziali, assistenziali e Irap)
- l'ammontare così confluito tra le risorse decentrate viene utilizzato, sulla base di quanto definito in contrattazione decentrata integrativa, per remunerare il personale coinvolto nella specifica attività in esame.

Con riferimento all'integrazione di cui all'art. 67, c. 3 lett. c) CCNL 21.5.2018 relativa alle risorse previste da disposizioni di legge per specifici trattamenti economici in favore del personale, si precisa che l'importo indicato di 48.360,37 euro è relativo ai risparmi dei buoni pasto non erogati nell'anno 2020 che, ai sensi dell'art. 1, comma 870 della L. 178/2020 (Legge di bilancio 2021), previa certificazione da parte dei competenti organi di controllo, possono finanziare nell'anno successivo, nell'ambito della contrattazione integrativa, in deroga al citato articolo 23, comma 2, i trattamenti economici accessori correlati alla performance e alle condizioni di lavoro, ovvero agli istituti del welfare integrativo.

La normativa appena richiamata ammette di destinare a tali finalità anche i risparmi del lavoro straordinario dell'anno 2020, ma si rileva che questi sono già assunti ad integrazione delle risorse decentrate dell'anno successivo ai sensi dell'art. 67 comma 3 lett. e) CCNL 21.5.2018.

La certificazione da parte del Collegio dei Revisori dei Conti è stata acquisita con verbale n. 4 del 26 aprile 2021. L'ammontare complessivo e certificato dei risparmi dei buoni pasto è pari a 57.013,76 euro.

Tale importo è stato dettagliato nelle quote riferibili distintamente al personale non dirigente (48.360,67 euro), al personale incaricato di Posizione Organizzativa (7.840,42 euro) nonché al personale dirigente (812,97 euro), le cui cifre si ritiene debbano integrare i relativi Fondi accessori di riferimento.

Con riferimento all'integrazione di cui all'art. 67, c. 3 lett. e) CCNL 21.5.2018 relativa ai risparmi di straordinario dell'anno 2020, si evidenzia che l'importo accertato a consuntivo è stato pari a 169.677,00 euro, come certificato nel verbale del Collegio dei Revisori dei Conti n. 4 del 26 aprile 2021.

Con riferimento alle risorse variabili di natura discrezionale, le quali necessitano di un apprezzamento dell'organo di direzione politica, la Giunta, in ordine ad eventuali risorse aggiuntive per il conseguimento di obiettivi dell'ente al fine di sostenere i trattamenti accessori del personale, si precisa che per l'anno 2021 la Giunta nella Relazione Previsionale e Programmatica (RPP), approvata con deliberazione del Consiglio n. 19 del 27 ottobre 2020, aveva previsto che *"A fronte degli obiettivi prioritari che saranno definiti dall'Ente per l'anno 2021 e che impegneranno l'intera struttura in attività volte all'attuazione del Piano strategico, il positivo raggiungimento degli stessi, nonché eventuali scelte organizzative e gestionali adottate dall'Ente, comporteranno, valutata la propria capacità di bilancio e nel rispetto delle disposizioni normative e contrattuali, l'integrazione dei fondi risorse decentrate per il personale dirigente e non dirigente con risorse accessorie aggiuntive definite sin da ora in un importo massimo a concorrenza del limite finanziario dell'anno 2016 ai sensi dell'art. 23 c. 2 D.Lgs 75/2017. La quantificazione puntuale di dette risorse aggiuntive correlate ai risultati conseguiti sarà effettuata solo a consuntivo nella misura e in relazione alla percentuale di raggiungimento degli obiettivi prioritari dell'ente contenuti nel Piano Performance e rendicontati nella Relazione Performance, come da prospetto di correlazione approvato con deliberazione di Giunta n. 210 del 16 dicembre 2019"*.

Inoltre, in sede di approvazione del Preventivo Economico per l'anno 2021 è stato definito l'ammontare complessivo delle risorse vincolate al trattamento economico accessorio per il personale non dirigente, comprensivo di circa € 600.000,00 previsti ad integrazione del fondo, ai sensi dell'art. 67 comma 3 lett. i) che rimanda al comma 5 lett. b), nonché del comma 10 del medesimo articolo CCNL 21 maggio 2018, sulla base del trend decrescente dell'importo effettivo che negli ultimi anni è stato possibile considerare per effetto del permanere del vincolo di cui all'art. 23 c. 2 del D.Lgs 75/2017 (Limite 2016).

L'integrazione in esame verrà eventualmente resa disponibile, a consuntivo, ad avvenuto raggiungimento degli obiettivi di Ente, approvati con deliberazione n. 214 del 15 dicembre 2020, nonché sulla base delle percentuali di correlazione già approvate dalla Giunta con deliberazione n. 210 del 16 dicembre 2019.

Gli obiettivi di Ente sono stati individuati sulla base delle linee strategiche contenute nel nuovo Piano strategico pluriennale 2020-2024 e mirano ad ottenere un significativo miglioramento della performance e della qualità dei servizi erogati. In particolare, sono presenti specifici obiettivi di salute organizzativa e di qualità dei servizi mentre particolare rilevanza rivestono gli obiettivi riguardanti la digitalizzazione e la riorganizzazione dei servizi per rafforzare il rapporto con l'utenza in termini di fiducia e accessibilità dei servizi. I diversi settori dell'Ente saranno impegnati infatti a divulgare in modo capillare le iniziative a favore del territorio, grazie anche a una comunicazione sempre più "social", e a intensificare le attività ad alto contenuto innovativo e digitale, in modo da rendere sempre meno burocratico e più trasparente il contatto con gli utenti.

In applicazione delle indicazioni dettate dalla Giunta e tenuto conto delle altre voci accessorie del personale non dirigente assoggettate al suddetto vincolo del Limite 2016, la quantificazione massima dell'integrazione di cui all'art. 57 comma 2 lett. e) è pari a 597.138,06 euro, come si evince dal seguente prospetto:

Ammontare voci accessorie assoggettate al limite, così composto:		
risorse stabili quantificate nella sezione I		883.555,71
risorse variabili assoggettate al limite quantificate nella sezione II (ad esclusione dell'integrazione discrezionale della Giunta)		82.071,39

integrazione massima art. 67 c. 3 lett. i) che rimanda al c. 5 lett.b) e al c. 10 CCNL 21.5.2018 (da ridimensionare eventualmente a capienza del Limite 2016)	A	600.000,00
decurtazione permanente dell'anno 2014 di cui all'art. 1 c. 456 L. 147/2013 come esposta nella sezione III		-14.833,99
Fondo Posizioni Organizzative		336.600,00
Fondo straordinari		262.766,00
Totale ammontare voci accessorie personale non dirigente assoggettate al limite	B	2.150.159,11
Limite 2016 personale non dirigente	C	2.147.297,17
Eccedenza integrazione art. 57 c.2 lett. e) CCNL 17.12.2020	D=B-C	2.861,94
<b>INTEGRAZIONE MASSIMA Art. 67 c. 3 lett. i) che rimanda al comma 5 lett. b), nonché del comma 10 del medesimo articolo CCNL 21.05.2018 A CONCORRENZA DEL LIMITE 2016</b> (600.000,00 - 2.861,94 = 597.138,06)	<b>A-D</b>	<b>597.138,06</b>

Nell'ambito delle risorse variabili rientrano anche le eventuali risorse residue di natura stabile non utilizzate in anni precedenti sulla base della disciplina prevista dall'art. 68 c. 1 ultimo periodo CCNL 21.5.2018. In relazione a tale voce si precisa che i risparmi di risorse decentrate stabili dell'anno 2019 sono pari a zero in quanto, come previsto dall'art. 3 del contratto decentrato integrativo per il triennio 2019-2021, sottoscritto il 9 dicembre 2019, tutti i risparmi di pagamento delle voci stabili e variabili del medesimo anno, assunte al netto della decurtazione della retribuzione accessoria per i periodi di assenza per malattia fino a 10 giorni in base all'art. 71 del D.L. 112/2008 convertito in L. 133/2008, sono destinati ad erogare i premi correlati alla performance organizzativa e individuale. Pertanto non ci saranno risparmi dell'anno 2020 di natura stabile ad integrazione delle risorse decentrate 2021.

Si precisa che anche nell'anno 2021 viene appostata una-tantum, tra le risorse residue non utilizzate in anni precedenti, così come previsto dalla nota Aran n. 23668 del 30 ottobre 2012 e dal parere RAL1830 del 3 marzo 2016, la quarta ed ultima quota pari 22.731,70 euro corrispondente ad un quarto dell'importo complessivamente accantonato, con determinazione n. 223/A-SG del 17 novembre 2017 al conto 261008 - Fondo retribuzione accessoria anni precedenti, a titolo di differenze positive esclusivamente di natura stabile risultanti dalla ricognizione dei fondi effettuata per gli anni 2012-2015 ( $90.926,80 \times 25\% = 22.731,70$  euro).

### Sezione III - (eventuali) Decurtazioni del Fondo

Per giungere a determinare il totale delle risorse decentrate per l'anno 2021 occorre apportare all'importo complessivo di 1.861.371,25 euro, risultante dalla sommatoria delle due sezioni precedenti, le seguenti decurtazioni riguardanti:

1. l'applicazione della decurtazione permanente dell'anno 2014 di cui all'art. 1 comma 456 della L. 147/2013, da esporre separatamente rispetto all'Unico Importo Consolidato anno 2017 sulla base delle indicazioni contenute nella circolare RGS n. 15 del 16 maggio 2019 (conto annuale 2018);
2. l'applicazione del vincolo previsto dall'art. 23 c. 2 del D.Lgs 75/2017.

Per quanto concerne la prima decurtazione da operare occorre considerare la decurtazione permanente relativa all'anno 2014 di parte stabile, ancora vigente, come riconteggiata in sede di ricognizione dei fondi risorse decentrate 2012-2016 di cui all'allegato A), pari a **14.833,99 euro**, in applicazione dei vincoli in materia di contenimento delle spese del personale previsti dall'art. 9 c. 2-bis D.L. 78/2010 convertito in L. 122/2010, come modificato dall'art. 1 c. 456 della L. 147/2013, in base al quale "a decorrere dal 1° 1.2011 e sino al 31.12.2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, c. 2 del D.Lgs 165/2001, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo".

In relazione all'applicazione del vincolo in esame il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato ha fornito delle indicazioni nella circolare n. 8 del 2 febbraio 2015 con la quale è stato chiarito che "a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, (...) devono essere decurtate permanentemente di un importo pari alle riduzioni operate con riferimento all'anno 2014 per effetto di quanto previsto dal primo periodo del richiamato articolo 9, comma 2-bis (quindi sia l'applicazione del limite relativo all'anno 2010 che la riduzione in misura proporzionale alla diminuzione del personale in servizio con riferimento al periodo 2011-2014)", nonché nelle successive circolari del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 20 dell'8 maggio 2015 e n. 13 del 15 aprile 2016 che precisano che "la decurtazione permanente da applicare ai fondi per la contrattazione integrativa dal 2015 in avanti è la somma delle due decurtazioni effettuate nel 2014 come determinate in applicazione della circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 12/2011". La circolare 13/2016, in particolare, chiarisce che tale decurtazione deve avvenire, per la sua natura fissa e ricorrente, dalle risorse fisse e continuative.

Con riferimento, invece, alla seconda decurtazione, l'art. 23 comma 2 del D.Lgs 75/2017 prevede che "a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 comma 2 del D.Lgs 165/2001, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'art. 1, comma 236 della L.208/2015 è abrogato".

L'ammontare delle risorse accessorie da assoggettare al vincolo viene determinato tenendo conto:

- delle nuove disposizioni contenute nell'art. 67 comma 7 CCNL 21.5.2018 in ordine all'applicazione del vincolo sull'ammontare complessivo del fondo risorse decentrate dell'anno e su quelle destinate a carico del bilancio, ai sensi dell'art. 15 comma 5 del medesimo CCNL, al Fondo Posizioni Organizzative
- della recente deliberazione Corte dei Conti Lombardia n. 356 del 17 dicembre 2018 con la quale è stato chiarito che anche il fondo per lavoro straordinario deve essere assoggettato al vincolo in esame e pertanto rientra nel limite del trattamento accessorio complessivo che non deve superare il corrispondente importo dell'anno 2016
- della dichiarazione congiunta n. 5 del medesimo CCNL, della deliberazione della Corte dei Conti sezione Autonomie n. 19 del 18 ottobre 2018 nonché dell'art. 11 del DL 14 dicembre 2018, n. 135 convertito con modificazioni in L. 11 febbraio 2019, n. 12 in base alle quali gli incrementi di natura stabile introdotti dal rinnovo contrattuale non sono assoggettabili al limite 2016
- delle medesime indicazioni fornite nel tempo dalla Ragioneria Generale dello Stato nonché degli orientamenti in materia espressi dalle diverse sezioni Regionali, sezioni Unite e sezione Autonomie della Corte dei Conti in ordine alle voci "escludibili"
- nonché delle indicazioni contenute nel documento Unioncamere, aggiornato al 26 ottobre 2018, condiviso con i tecnici del Ministero dell'Economia e delle Finanze – RGS/Igop e Sifip e del Ministero dello Sviluppo Economico, ed esposte nella sezione precedente.

L'applicazione del vincolo sull'ammontare delle risorse accessorie così determinato, non comporta alcuna decurtazione al fondo 2021, come di seguito verificata:

Risorse fisse soggette al limite (al netto della decurtazione permanente 2014)	868.721,72	
Risorse variabili soggette al limite	679.209,45	
Fondo Posizioni Organizzative (a carico del bilancio dell'ente ai sensi dell'art. 15 c. 5) come ridefinito con determinazione n. 85 del 17 maggio 2019	336.600,00	
Fondo Straordinario	262.766,00	
<b>Totale 2021 da assoggettare al vincolo art. 23 c. 2 D.Lgs 75/2017</b>		<b>2.147.297,17</b>
Risorse decentrate costituenti il limite 2016 (come risultanti da ultimo dalla ricognizione effettuata con determinazione n. 223/A-SG del 17 novembre 2017)	1.884.531,17	
Fondo Straordinario 2016 (stanziamenti di bilancio conti 321002 e 321003)	262.766,00	
<b>Limite anno 2016 personale non dirigente</b>		<b>2.147.297,17</b>
<b>Decurtazione</b>	-	-

## Sezione IV - Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione

- Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a certificazione **923.722,17 euro** (totale sezione I pari a 938.556,16 euro meno la decurtazione permanente quantificata nella sezione III pari a -14.833,99 euro)
- Totale risorse variabili sottoposto a certificazione **933.978,52 euro** (totale sezione II)
- Totale Fondo sottoposto a certificazione  
Il totale delle risorse decentrate per l'anno 2021 del personale non dirigente è pari a complessivi **1.857.700,69 euro** (totale sezioni I, II e III).

## Sezione V - Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Nulla da rilevare.

## Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa

Valutato di dover riaprire la contrattazione sindacale per integrare l'attuale contratto collettivo integrativo relativo al triennio 2019-2021 sottoscritto in data 9 dicembre 2019 per effetto della previsione contenuta nell'art. 1 comma 870 della L. 178/2020 (legge di bilancio 2021) di seguito riportata: *"In considerazione del periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19, le risorse destinate, nel rispetto dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, a remunerare le prestazioni di lavoro straordinario del personale civile delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non utilizzate nel corso del 2020, nonché i risparmi derivanti dai buoni pasto non erogati nel medesimo esercizio, previa certificazione da parte dei competenti organi di controllo, possono finanziare nell'anno successivo, nell'ambito della contrattazione integrativa, in deroga al citato articolo 23, comma 2, i trattamenti economici accessori correlati alla performance e alle condizioni di lavoro, ovvero agli istituti del welfare integrativo"*, si rimanda la compilazione di tale modulo nel momento in cui ci sarà l'ipotesi del nuovo contratto collettivo integrativo.

## Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione

In questa sezione sono rappresentate tutte le poste di utilizzo del fondo risorse decentrate la cui disciplina esula dall'attività negoziale integrativa (es. gli istituti del fondo la cui quantità è regolata in modo non modificabile dal Contratto collettivo nazionale e/o da contratti integrativi pregressi già formalizzati). Questa sezione rappresenta quindi la quantificazione delle poste non contrattate e/o non contrattabili del Fondo.

Le poste la cui destinazione è da considerarsi vincolata e/o storica sono le seguenti:

Progressioni economiche orizzontali storiche e importi vincolati per personale comandato in entrata	759.892,30
Indennità di comparto (quota a carico risorse decentrate)	135.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>894.892,30</b>

Conseguentemente, nel rispetto della procedura individuata dall'art. 68 del CCNL 21.5.2018, le risorse effettivamente disponibili per la contrattazione decentrata integrativa sono determinate decurtando dall'ammontare complessivo del fondo costituito le somme già impiegate e vincolate per corrispondere istituti con finalità stabile (differenziali di progressione economica in godimento dal personale, quote dell'indennità di comparto a carico del fondo di cui all'art. 33 comma 4 lett. b) e c) CCNL 22.1.2004).

Risorse stabili	938.556,16
Risorse variabili	933.978,52
Decurtazione permanente	-14.833,99
<b>Totale Fondo risorse decentrate</b>	<b>1.857.700,69</b>
- Progressioni economiche orizzontali storiche	- 759.892,30
- Indennità di comparto (quota a carico risorse decentrate)	- 135.000,00
<b>Risorse disponibili per la contrattazione decentrata integrativa</b>	<b>962.808,39</b>
di cui risorse stabili	28.829,87
di cui risorse variabili	933.978,52

*Modulo III - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente*

Tabella 1 – Schema generale riassuntivo di costituzione delle risorse decentrate. Anno 2021 e confronto con le corrispondenti risorse dell'anno 2020. Camera di commercio di Torino.

COSTITUZIONE RISORSE DECENTRATE				
	ANNO 2021	ANNO 2020	differenza 2021-2020	ANNO 2016 (per memoria)*
UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2017	834.144,15	834.144,15	-	
Incrementi contrattuali ex art. 67 CCNL 21.5.2018, di cui:	55.000,45	55.000,45	-	
incremento CCNL 21.5.2018, art. 67 c. 2 lett. a): 83,20 euro per ogni dipendente in servizio al 31.12.2015 (dal 2019)	25.792,00	25.792,00	-	
incremento CCNL 21.5.2018, art. 67 c. 2 lett. b): aumenti differenziali progressioni economiche derivanti dal rinnovo contrattuale	29.208,45	29.208,45	-	
Altri incrementi con carattere di certezza e di stabilità ex art. 67 CCNL 21.5.2018, di cui:	49.411,56	42.985,14	6.426,42	
incremento CCNL 21.5.2018, art. 67 c. 2 lett. c): retribuzione individuale di anzianità (RIA)/assegni ad personam del personale cessato dal 2017	49.411,56	42.985,14	6.426,42	
incremento CCNL 21.5.2018, art. 67 c. 2 lett. e): risorse per personale trasferito	-	-	-	
incremento CCNL 21.5.2018, art. 67 c. 2 lett. g): risorse da stabile riduzione del fondo straordinario	-	-	-	
incremento CCNL 21.5.2018, art. 67 c. 2 lett. h) e c. 5 lett. a): risorse per personale assunto su posti di nuova istituzione a seguito della rideterminazione D.O.	-	-	-	
<b>TOTALE RISORSE PARTE FISSA</b>	<b>938.556,16</b>	<b>932.129,74</b>	<b>6.426,42</b>	<b>1.100.570,89</b>
<b>RISORSE VARIABILI CCNL 21.5.2018</b>				
Poste variabili sottoposte al limite di cui all'art. 23 c. 2 D.Lgs 75/2017, di cui:	679.209,45	685.635,87	-6.426,42	845.040,60
CCNL 21.5.2018 art. 67 c. 3 lett. a): introiti art. 43 L. 449/1997 (sponsorizzazioni, convenzioni, contributi)	-	-	-	
CCNL 21.5.2018 art. 67 c. 3 lett. d): retribuzione individuale di anzianità (RIA)/assegni ad personam del personale cessato nell'anno precedente per la quota non corrisposta	2.748,19	6.195,72	-3.447,53	
CCNL 21.5.2018 art. 67 c. 3 lett. h) e c. 4: fino ad un massimo dell'1,2% monte salari 1997 con capacità di spesa a bilancio	79.323,20	79.323,20	-	
CCNL 21.5.2018 art. 67 c. 3 lett. i) e c. 5 lett. b): risorse correlate ad obiettivi di ente del Piano Performance	597.138,06	600.116,95	-2.978,89	
CCNL 21.5.2018 art. 67 c. 3 lett. k): risorse pro-rata personale trasferito in corso d'anno	-	-	-	

Poste variabili non sottoposte al limite di cui all'art. 23 c. 2 D.Lgs 75/2017, di cui:	254.769,07	113.057,44	+141.711,63	124.812,98
CCNL 21.5.2018 art. 67 c. 3 lett. a): introiti art. 43 L. 449/1997 (sponsorizzazioni, convenzioni, contributi)	14.000,00	14.340,35	-340,35	
CCNL 21.5.2018 art. 67 c. 3 lett. b): risparmi da piani di razionalizzazione art. 16 cc. 4-6 DL 98/2011	-	-	-	
CCNL 21.5.2018 art. 67 c. 3 lett. c): risorse da specifiche disposizioni di legge	48.360,37	-	+48.360,37	
CCNL 21.5.2018 art. 67 c. 3 lett. e): risparmi anno precedente fondo straordinario	169.677,00	75.985,39	+93.691,61	
CCNL 21.5.2018 art. 68 c. 1 ultimo periodo: risparmi risorse stabili anni precedenti	22.731,70	22.731,70	-	
<b>TOTALE RISORSE VARIABILI</b>	<b>933.978,52</b>	<b>798.693,31</b>	<b>+135.285,21</b>	<b>969.853,58</b>
<b>DECURTAZIONI RISORSE DECENTRATE**</b>				
Decurtazione di parte stabile pari a quella complessiva operata nell'anno 2014	-14.833,99	-14.833,99	-	esposta a decurtazione delle risorse stabili (-14.833,99)
Decurtazione per tetto 2015 e riduzione personale in servizio - art. 1 c. 236 L. 208/2015			-	-58.182,44
Decurtazione per tetto 2016 - art. 23 D.Lgs 75/2017			-	-
Decurtazione conseguente al Piano di Razionalizzazione organizzativa del sistema camerale - art. 3 c. 3 D.Lgs 219/2016		-6.600,00	+6.600,00	-
<b>TOTALE DECURTAZIONI RISORSE DECENTRATE</b>	<b>-14.833,99</b>	<b>-21.433,99</b>	<b>+ 6.600,00</b>	<b>-58.182,44</b>
<b>RISORSE DECENTRATE SOTTOPOSTE A CERTIFICAZIONE</b>				
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	938.556,16	932.129,74	6.426,42	1.100.570,89
Risorse variabili	933.978,52	798.693,31	+135.285,21	969.853,58
Decurtazioni	-14.833,99	-21.433,99	+ 6.600,00	-58.182,44
<b>TOTALE RISORSE DECENTRATE SOTTOPOSTE A CERTIFICAZIONE</b>	<b>1.857.700,69</b>	<b>1.709.389,06</b>	<b>+148.311,63</b>	<b>2.012.242,03</b>

\*La colonna relativa all'anno 2010 prevista dallo schema RGS della circolare 25/2012 viene sostituita con l'anno 2016 divenuto il nuovo anno di riferimento ai fini delle decurtazioni delle risorse decentrate ai sensi dell'art. 23 c. 2 D.Lgs 75/2017.

\*\*La tabella è stata integrata con le indicazioni delle decurtazioni stabili da apportare dal 2015 (di cifra pari a quelle complessive decurtate nel 2014), di quella prevista per il 2016 dall'art. 1 c. 236 L. 208/2015 e di quella prevista a decorrere dall'anno 2017 dall'art. 23 c. 2 D.Lgs 75/2017

**Tabella 2 - Schema generale riassuntivo delle destinazioni delle risorse decentrate. Anno 2020 e confronto con le corrispondenti risorse dell'anno 2019. Camera di commercio di Torino.**

La tabella sarà compilata nel momento in cui ci sarà l'ipotesi di contratto collettivo integrativo ad integrazione di quello attualmente vigente relativo al triennio 2019-2021 sottoscritto in data 9 dicembre 2019.

#### **Modulo IV - Compatibilità economico- finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio**

**Sezione I - Verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente ex ante il limite di spesa del Fondo proposto alla certificazione**

L'Ente adotta un sistema di contabilità economica e patrimoniale, così come previsto dal D.P.R. 254/2005 "Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio".

Le somme necessarie al finanziamento delle risorse decentrate sono garantite da appositi stanziamenti ricompresi nell'ambito del preventivo economico e del budget dirigenziale di competenza, ulteriormente dettagliati nell'ambito del mastro "Personale" in conti e sottoconti. Tali somme, opportunamente aggiornate durante l'anno con eventuali variazioni disposte in sede di assestamento al bilancio, costituiscono autorizzazione di spesa nei limiti degli stanziamenti previsti.

La gestione contabile del bilancio con specifico riferimento alle risorse decentrate per il personale non dirigente avviene, sulla base del principio della competenza economica, movimentando i seguenti conti:

- sul conto 321000 "Retribuzione ordinaria" viene imputato l'ammontare delle progressioni economiche orizzontali storiche, comprensive dei differenziali derivanti da rinnovi contrattuali, che risultano già attribuite
- sul conto 321006 "Retribuzione accessoria" viene imputato l'ammontare di retribuzione accessoria del personale non dirigente a tempo indeterminato (rientrano pertanto le seguenti voci: indennità di comparto per la quota a carico delle risorse decentrate; indennità cassa, rischio e disagio; compensi per specifiche responsabilità; compensi di produttività). Nel medesimo conto affluisce anche il Fondo Posizioni Organizzative avente natura accessoria, in quanto finalizzato a corrispondere la retribuzione di posizione e di risultato agli incaricati di posizione organizzativa, nonostante sia finanziato, ai sensi dell'art. 15 comma 5 CCNL 21.5.2018, con risorse a carico del bilancio dell'ente. Al fine di mantenere distinto il relativo importo è stato creato uno specifico prodotto all'interno del programma di contabilità denominato "POS-ORG - Posizioni Organizzative"
- sul conto 321007 "Riutilizzo retribuzione accessoria anni precedenti" vengono imputate le risorse di natura stabile non utilizzate negli anni precedenti
- sul conto 321011 "Retribuzione accessoria personale non dirigente a tempo determinato" viene imputato l'ammontare di retribuzione accessoria del personale non dirigente con contratto flessibile di lavoro (rientrano pertanto le seguenti voci: indennità di comparto per la quota a carico delle risorse decentrate, eventuali indennità attribuite in relazione all'attività svolta, compensi di produttività).

In aggiunta ai precedenti vengono movimentati i conti destinati ad accogliere gli oneri riflessi e l'Irap:

- sul conto 322000 "Oneri previdenziali ed assistenziali" vengono rilevati gli oneri riflessi a carico dell'ente conteggiati sull'ammontare complessivo delle retribuzioni del personale in servizio a tempo indeterminato, comprensive anche di quelle di natura accessoria finanziate con le risorse decentrate (contributi ex cpdel, enpdep, inail: totale 24,600%)
- sul conto 322004 "Oneri previdenziali ed assistenziali dipendenti a tempo determinato" vengono rilevati gli oneri riflessi a carico dell'ente conteggiati sull'ammontare complessivo delle retribuzioni del personale in servizio con contratto flessibile di lavoro, comprensive anche di quelle di natura accessoria finanziate con le risorse decentrate (contributi ex cpdel, enpdep, inail, aspi: totale 26,21%)
- sul conto 327017 "Imposte" viene rilevata l'Irap conteggiata sull'ammontare complessivo delle retribuzioni del personale in servizio a tempo indeterminato, comprensive anche di quelle di natura accessoria finanziate con le risorse decentrate (Irap 8,5%)
- sul conto 327025 "Imposte e tasse dipendenti a tempo determinato" viene rilevata l'Irap conteggiata sull'ammontare complessivo delle retribuzioni del personale in servizio con contratto flessibile di lavoro, comprensive anche di quelle di natura accessoria finanziate con le risorse decentrate (Irap 8,5%).

Al termine dell'esercizio tutte le somme afferenti alle risorse decentrate non ancora pagate rispetto all'ammontare costituito vengono imputate come costo di competenza dell'anno nei rispettivi conti di bilancio sopra esaminati e, con il metodo contabile della partita doppia, viene contestualmente valorizzato per il medesimo ammontare il conto 244003 "Debiti per risorse decentrate" nell'ambito dello Stato Patrimoniale.

I pagamenti che saranno perfezionati soltanto l'anno successivo con riguardo alle competenze dell'anno di riferimento, (a titolo esemplificativo, il riconoscimento degli istituti premiali che può essere attivato soltanto a consuntivo al termine delle necessarie procedure di valutazione) comportano la riduzione del debito verso i dipendenti per risorse decentrate.

A conclusione di tutte le operazioni di pagamento riferite all'anno di competenza delle risorse decentrate, le somme che saranno ancora valorizzate nel conto 244003 "Debiti per risorse decentrate" rappresenteranno le cosiddette "Risorse residue non utilizzate in anni precedenti" opportunamente da depurare delle poste che per previsione normativa e/o contrattuale non possono essere portate all'anno successivo.



Sezione II - Verifica a consuntivo, mediante gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione, che il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente risulta rispettato (ed eventuale accertamento delle economie del Fondo che ai sensi contrattuali possono transitare al Fondo successivo ai fini del rispetto dell'integrale utilizzo delle risorse)

Di seguito viene data evidenza del fatto che il limite di spesa, rappresentato dall'ammontare complessivo delle risorse per l'anno 2020, non è stato superato dal relativo utilizzo nella gestione economico-finanziaria dell'ente. La situazione rappresentata nel prospetto sottostante è aggiornata con i pagamenti effettuati fino ad ora con riferimento al fondo di competenza 2020, considerando le risorse aggiuntive correlate agli obiettivi di ente nell'importo massimo di 600.116,95 euro che sarà quantificato puntualmente a seguito della Relazione Performance 2020.

**RISPARMI RISORSE DECENTRATE 2020 CHE INTEGRANO QUELLE DELL'ANNO 2021  
PERSONALE NON DIRIGENTE**

	NATURA	DESTINAZIONI 2020	SOMME PAGATE	RISPARMI MALATTIA NON UTILIZZABILI ai sensi dell'art. 71 DL 112/2008 convertito in L 133/2010	RISPARMI 2020
P.E.O. STORICHE	stabile	729.637,40	695.973,25		33.664,15
P.E.O. LIBERE	stabile	52.658,35	50.490,81		2.167,54
COMPARTO RISORSE	stabile	135.000,00	116.974,72	1.491,56	16.533,72
PREMI CORRELATI ALLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA	variabile	279.977,18			279.977,18
PREMI CORRELATI ALLA PERFORMANCE INDIVIDUALE	variabile	419.965,78			419.965,78
INDENNITA' CONDIZIONI DI LAVORO	variabile	4.310,00	3.620,55		689,45
COMPENSO PER ATTIVITA' PRESTATA IN GIORNO DI RIPOSO SETTIMANALE	variabile	500,00	78,83		421,17
INDENNITA' E COMPENSI COLLEGATI AL GRADO DI RESPONSABILITA'	variabile	87.340,35	71.488,31	500,96	15.351,08
<b>TOTALE</b>		<b>1.709.389,06</b>	<b>938.626,47</b>	<b>1.992,52</b>	<b>768.770,07</b>



SOMMA DISPONIBILE PER CORRESPONSIONE COMPENSO INCENTIVANTE 2020

RETRIBUZIONE POSIZIONE P.O.	bilancio	280.500,00	270.267,49	941,92	9.290,59
RETRIBUZIONE RISULTATO P.O.	bilancio	56.100,00		-	56.100,00
<b>TOTALE FONDO P.O. (a carico del bilancio)</b>	<b>bilancio</b>	<b>336.600,00</b>	<b>270.267,49</b>	<b>941,92</b>	<b>65.390,59</b>

La disciplina di riferimento delle "Risorse residue non utilizzate in anni precedenti" è prevista dall'art. 68 c. 1 CCNL 21.5.2018. In merito alla quantificazione di questa voce di finanziamento, come precisato anche dalla stessa Ragioneria Generale dello Stato nelle Note applicative della circolare n. 25 del 19 luglio 2012, è necessaria una formale ricognizione amministrativa diretta a valorizzare in modo certo e verificabile le quote delle risorse decentrate dell'anno precedente definitivamente non spese o attribuite.

Tali somme, trattandosi di un mero trasferimento temporale di spesa, sono necessariamente ricomprese tra le risorse di natura variabile ed *una tantum*, a prescindere dall'eventuale certezza e stabilità della voce su cui i risparmi sono stati realizzati, e non devono essere considerate ai fini della verifica del tetto 2016 ai sensi dell'art. 23 comma 2 D.Lgs 75/2017.

Occorre segnalare, tuttavia, alcune considerazioni ed eccezioni nella quantificazione delle risorse non utilizzate in anni precedenti: infatti, non possono in nessun modo essere portate all'anno successivo, a titolo di risparmio, a decorrere dall'entrata in vigore dell'art. 71 D.L. 112/2008 convertito in L. 133/2008, le somme derivanti dalla decurtazione della retribuzione accessoria per i periodi di assenza per malattia fino a 10 giorni.

Per l'anno 2021 i risparmi di risorse decentrate stabili dell'anno 2020 saranno pari a zero in quanto, come previsto dall'art. 3 del contratto decentrato integrativo del personale non dirigente per il triennio 2019-2021, sottoscritto il 9 dicembre 2019, tutti i risparmi di pagamento delle voci stabili e variabili del medesimo anno, assunte al netto della decurtazione della retribuzione accessoria per i periodi di assenza per malattia fino a 10 giorni in base all'art. 71 del D.L. 112/2008 convertito in L. 133/2008, sono destinati ad erogare i premi correlati alla performance organizzativa e individuale. Pertanto non ci saranno risparmi dell'anno 2020 di natura stabile ad integrazione delle risorse decentrate 2021, tuttavia viene appostata una-tantum, tra le risorse residue non utilizzate in anni precedenti, così come previsto dalla nota Aran n. 23668 del 30 ottobre 2012 e dal parere RAL1830 del 3 marzo 2016, la quarta ed ultima quota pari 22.731,70 euro corrispondente ad un quarto dell'importo complessivamente accantonato, con determinazione n. 223/A-SG del 17 novembre 2017 al conto 261008 – Fondo retribuzione accessoria anni precedenti, a titolo di differenze positive esclusivamente di natura stabile risultanti dalla ricognizione dei fondi effettuata per gli anni 2012-2015 ( $90.926,80 \times 25\% = 22.731,70$  euro).

### Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo

La copertura di bilancio delle somme connesse alle risorse decentrate è assicurata dagli stanziamenti risultanti dalla tabella sottostante previsti nel preventivo economico per l'anno 2021, approvato dal Consiglio camerale con la deliberazione n. 28 del 15 dicembre 2020, previo storno a budget dell'importo relativo ai risparmi dei buoni pasto dell'anno 2020 per il personale non dirigente e del personale incarico di Posizione Organizzativa pari a complessivi 56.200,79 euro dal conto 321000 "Retribuzione ordinaria" come di seguito indicato:

- 48.360,37 euro al conto 321006 "Retribuzione accessoria personale non dirigente", attività istituzionale, cdc B997, prodotto 0000
- 7.840,42 euro al conto 321006 "Retribuzione accessoria personale non dirigente", attività istituzionale, cdc B997, prodotto POS ORG.

321000 "Retribuzione ordinaria" (stipendio + progressioni economiche storiche) (7.180.000-56.200,79)	7.123.799,21
321006 "Retribuzione accessoria" (1.050.000,00+48.360,37)	1.098.360,37
321006 "Retribuzione accessoria" prodotto POS-ORG "Posizioni Organizzative" (336.600,00+7.840,42)	344.440,42
321007 "Riutilizzo retribuzione accessoria anni precedenti"	-
321011 "Retribuzione accessoria personale non dirigente a tempo determinato"	-

Le risorse decentrate per il personale non dirigente nell'anno 2021, quantificate provvisoriamente come esposto nella presente relazione e assunte al netto della quota annuale pari a 22.731,70 euro già accantonata con determinazione n. 223/A-SG del 17 novembre 2017 al conto 261008 – Fondo retribuzione accessoria anni precedenti, nell'importo di 1.834.968,99 euro ( $1.857.700,69-22.731,70$ ) sono imputate a bilancio, per la differenza che non risulterà liquidata a fine anno, nel seguente modo (\*):

321000 "Retribuzione ordinaria" (progressioni economiche storiche)	756.348,39
321006 "Retribuzione accessoria" al netto del prodotto "POS-ORG"	1.075.076,69
321007 "Riutilizzo retribuzione accessoria anni precedenti"	-
321011 "Retribuzione accessoria personale non dirigente a tempo determinato"	-
324010 "Rimborso spese personale distaccato"	3.543,91

(\*): alla data del 27 aprile 2021 risulta già liquidato l'importo di 285.682,51 euro

E' opportuno, infine, considerare anche gli oneri riflessi e l'irap connessi ai costi sopra riportati di competenza dell'anno, quantificabili in via presuntiva nel seguente modo:

- oneri previdenziali ed assistenziali (ex cpdel, enpdep, inail: totale 24,60%) riferiti al personale non dirigente a tempo indeterminato: 452.303,68 euro
- oneri previdenziali ed assistenziali (ex cpdel, enpdep, inail, aspi: totale 26,21%) riferiti al personale non dirigente a tempo determinato: zero
- irap (8,5%) riferita al personale non dirigente a tempo indeterminato: 157.904,56 euro
- irap (8,5%) riferita al personale non dirigente a tempo determinato: zero

La capienza di bilancio di tali oneri è garantita attraverso le somme previste nel preventivo economico e nel budget direzionale, nei seguenti conti:

322000 "Oneri previdenziali ed assistenziali" al netto del prodotto PREVID-COMPLEM	2.235.000,00
322004 "Oneri previdenziali ed assistenziali dipendenti a tempo determinato"	38.000,00
327017 "Imposte e tasse"	720.000,00
327025 "Imposte e tasse dipendenti a tempo determinato"	13.000,00

Per completezza di esposizione si evidenzia, inoltre, che l'ammontare di risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato degli incaricati di Posizione Organizzativa pari a 336.600,00 euro da corrispondere a carico del bilancio dell'ente, ai sensi dell'art. 15 comma 5 CCNL 21.5.2018, integrate dell'importo relativo ai risparmi dei buoni pasto dell'anno 2020 pari a 7.840,42 euro, per complessivi 344.440,42 euro nonché l'ammontare complessivo del Fondo straordinario pari a 262.766,00 euro vengono imputati nel seguente modo:

321006 "Retribuzione accessoria" prodotto POS-ORG "Posizioni Organizzative" (336.600,00+7.840,42)	344.440,42
321003 "Retribuzione straordinaria"	262.766,00

In conclusione, è possibile attestare la copertura di bilancio di tutti gli oneri diretti ed indiretti connessi alle risorse decentrate per il personale non dirigente per l'anno 2021.

Torino, 25 maggio 2021

## VERBALE N. 05/2021

Il Collegio dei Revisori dei Conti, composto dai signori GUIDA dott. Mario – Presidente. DEL CASALE dott.ssa Enrica e DELFINO dott. Paolo, si è riunito il giorno 14 giugno 2021 alle ore 15:30 in una sala del Piano nobile di Palazzo Birago per analizzare i seguenti argomenti all’o.d.g.:

(...)

### **6) Fondo risorse decentrate del personale non dirigente della Camera di Commercio di Torino: costituzione provvisoria anno 2021**

Il Collegio

- vista la relazione tecnico-finanziaria sulle risorse decentrate per il personale non dirigente dell’anno 2021
- verificata:
  1. la quantificazione provvisoria delle risorse decentrate anno 2021, che risulta essere così composta:

RISORSE DECENTRATE SOTTOPOSTE A CERTIFICAZIONE	
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	938.556,16
Risorse variabili	933.978,52
Decurtazioni	-14.833,99
<b>TOTALE</b>	<b>1.857.700,69</b>

2. la quantificazione delle risorse effettivamente disponibili per la contrattazione decentrata integrativa nell’ammontare di € 962.808,39, con esclusione delle somme già impiegate e vincolate per corrispondere istituti con finalità stabile, quali i differenziali delle progressioni economiche storiche del personale beneficiario delle stesse in anni precedenti e le quote dell’indennità di comparto a carico del fondo, per un importo complessivo di € 894.892,30;
3. la corretta applicazione del vincolo di cui all’art. 23 c. 2 D.Lgs 75/2017;
4. la conformità della costituzione del fondo 2021 alle vigenti disposizioni di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori;
5. la disponibilità di bilancio a copertura integrale dell’onere scaturente dall’atto di costituzione del fondo relativo all’anno 2021;

esprime parere favorevole in ordine alla compatibilità finanziaria della costituzione provvisoria del fondo risorse decentrate per la contrattazione integrativa del personale non dirigente per l’anno 2021.

(...)

La riunione termina alle 18:30.

GUIDA dott. Mario

DEL CASALE dott.ssa Enrica

DELFINO dott. Paolo